

COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17
Del 10 giugno 2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO.

Nell'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GRASSINO ADRIANO	Presidente	X	
GAUDINO PIA	Vice Sindaco	X	
BESSOLO FRANCESCO	Consigliere	X	
CHARLES PATRIZIA	Consigliere	X	
GOLFETTO PAOLO	Consigliere	X	
BORTOLON CINZIA	Consigliere	X	
RUSSI DAMARIDE	Consigliere	X	
CORDERO DIEGO	Consigliere	X	
FRANCESCONI SANDRO	Consigliere	X	
CARDONE LORENA	Consigliere	X	
BONFATTI LORENZO	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **GIACHINO Dr. Claudio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GRASSINO ADRIANO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE NUMERO DI RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è composta dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 in data 31/03/2016, ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Riapprovazione a seguito modifiche ed integrazioni legislative";

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), ed in particolare l'Art. 1 comma 738, il quale recita: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...*";

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO l'art. 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58 che, aggiungendo il comma 15 ter all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

CONSIDERATO che con le Deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019, l'Autorità di Regolamentazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha disciplinato i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare dall'anno 2020 e con le quali ha fornito nuove disposizioni in merito alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) ed alle indicazioni da fornire agli utenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 testualmente recita:

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis., della Legge 27/12/2013 n. 147, che testualmente recita:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

VISTO l'art. 107, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

“... ”

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. ...”

VISTA la deliberazione del Sindaco n. 24 del 24/04/2014 ad oggetto: “Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 3 del 27/02/2019 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti (TARI) – Conferma tariffe per l'anno 2019 e determinazione numero di rate e scadenze di versamento”;

RITENUTO quindi, in base alle recenti disposizioni, di poter confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe per il servizio rifiuti, nei valori di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/02/2019;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che testualmente recita:

“.... (omissis) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. ... ”;

RAVVISATA pertanto la necessità di prevedere n. DUE rate di pari importo per il pagamento in acconto, alle seguenti scadenze:

- 1° rata acconto TARI con scadenza il **31.07.2020**
- 2° rata acconto TARI con scadenza il **30.11.2020**

per le utenze domestiche e non domestiche, dando atto che tale acconto sarà calcolato applicando il 75% delle tariffe approvate per l'anno 2019 e conguagliando il saldo con le tariffe che verranno approvate per l'anno 2020 in tre anni, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'invio da parte dell'ufficio tributi comunale degli avvisi e modelli di pagamento preventivamente compilati;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

I Consiglieri Francesconi, Cardone e Bonfatti chiedono la riduzione della TARI per le attività commerciali, in relazione al periodo di inattività;

Il Sindaco si dimostra tendenzialmente favorevole se ne ricorreranno le condizioni e la possibilità;

CON votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE per l'anno 2020, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) determinate nell'anno 2019, come risultanti dagli *Allegati 1 e 2* alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che le tariffe approvate decorrono dal 1° gennaio 2020;

3) DI DARE ATTO che si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ed il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 sopra richiamato;

4) DI DARE ATTO inoltre che, sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino;

5) DI STABILIRE che il versamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020 sia effettuato in n. DUE rate in acconto di pari importo, con le seguenti scadenze di pagamento, per le utenze domestiche e non domestiche:

- 1° rata acconto TARI con scadenza al **31.07.2020**
- 2° rata acconto TARI con scadenza al **30.11.2020**;

tenuto conto che l'acconto sarà calcolato applicando il 75% delle tariffe approvate per l'anno 2019 e che il saldo, con le tariffe che verranno approvate per l'anno 2020, sarà conguagliato in tre anni, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

6) DI STABILIRE inoltre che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio, da parte dell'ufficio tributi comunale, degli avvisi e modelli di pagamento preventivamente compilati;

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

8) STANTE l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000.

* * *

In esecuzione dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO/TRIBUTI

f.to FOGHINO Giovanni

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.

- mm. e ii.


SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Grassino Adriano

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GRASSINO ADRIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACHINO Dr. Claudio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale 18 GIU 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOGHINO Giovanni




DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28 GIU 2020

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACHINO Dr. Claudio



COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare Numero Componenti	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
1	0,15158	34,06009
2	0,17684	79,47354
3	0,19489	102,18027
4	0,20932	124,88699
5	0,22376	164,62376
6	0,23459	193,00717

COMUNE DI SCARMAGNO

Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
001	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,07015	0,39816
002	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,14687	0,84380
003	STABILIMENTI BALNEARI	0,08330	0,47627
004	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,06576	0,38285
005	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,23455	1,34610
006	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,17537	1,00307
007	CASE DI CURA E RIPOSO	0,20825	1,19755
008	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,21921	1,25728
009	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,12057	0,68913
010	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,19071	1,08883
011	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,23455	1,34763
012	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,15783	0,90353
013	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,20167	1,15621
014	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,09426	0,53599
015	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,12057	0,68913
016	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	1,06098	6,07506
017	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	0,79792	4,56663
018	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,38581	2,20981
019	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,33758	1,92803
020	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	1,32841	7,61412
021	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	0,22798	1,31088